

Assicurazione di cose All Risks

Edizione 10.2018

Informativa per il cliente ai sensi della LCA

La presente informativa per il cliente offre una panoramica chiara e sintetica dell'identità dell'assicuratore e del contenuto essenziale del contratto d'assicurazione (art. 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione, LCA). Diritti e doveri delle parti contraenti sono contenuti nell'offerta/proposta ovvero nella polizza, nelle condizioni contrattuali nonché nelle leggi applicabili, in particolare nelle disposizioni della LCA.

Una volta accettata l'offerta/proposta, il contraente riceve una polizza che corrisponde nei contenuti all'offerta/proposta accettata.

Chi è l'assicuratore

L'assicuratore è Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA con sede statutaria in Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen (di seguito denominata Società). Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA è una società anonima secondo il diritto svizzero.

Rischi assicurati e copertura assicurativa

I rischi assicurati così come la copertura assicurativa sono indicati nell'offerta/proposta ovvero nella polizza e nelle condizioni contrattuali.

Ammontare del premio

L'ammontare del premio dipende dai rischi assicurati e dalla copertura richiesta. In caso di pagamento rateale può aggiungersi una commissione. Tutte le informazioni sui premi e su eventuali costi aggiuntivi sono contenute nella proposta ovvero nella polizza.

Quando sussiste un diritto al rimborso dei premi

Se il premio è stato pagato in via anticipata per un determinato periodo assicurativo e il contratto viene sciolto prima della fine di tale periodo, la Società rimborsa il premio per il periodo assicurativo non goduto.

Il premio resta interamente dovuto alla Società se:

- la prestazione assicurativa è stata erogata a seguito del venir meno del rischio;
- la prestazione assicurativa è stata erogata per un danno parziale e il contraente disdice il contratto nel corso dell'anno successivo alla stipula del contratto.

Ulteriori obblighi del contraente

- **Variazioni del rischio:** se nel corso dell'assicurazione si verifica un cambiamento di un fatto rilevante che causa un aggravamento essenziale del rischio, la Società deve esserne immediatamente informata per iscritto.
- **Accertamento dei fatti:** il contraente è tenuto a cooperare con la Società in caso di accertamenti relativi al contratto d'assicurazione (p.es. per violazione dell'obbligo di denuncia, aggravamento del rischio, verifica delle prestazioni, ecc.), a fornirle qualsiasi informazione e documentazione utile, a richiedere le stesse a terzi all'attenzione della Società nonché ad autorizzare terzi per iscritto a fornire a quest'ultima i relativi dati, documenti, ecc. La Società è inoltre autorizzata ad effettuare autonomamente accertamenti in merito.
- **Sinistro:** il sinistro deve essere immediatamente denunciato alla Società.

Il presente elenco non è esaustivo e contiene solo gli obblighi più ricorrenti. Il contraente è sottoposto a ulteriori obblighi derivanti dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.

Quando ha inizio l'assicurazione

L'assicurazione ha inizio alla data indicata nell'offerta/proposta ovvero nella polizza. Se è stato consegnato un attestato di assicurazione o una conferma di copertura provvisoria, la Società concede la copertura assicurativa fino alla consegna della polizza in base a quanto stabilito nella conferma scritta provvisoria ovvero ai sensi delle disposizioni legali.

Quando si estingue il contratto

Il contraente può sciogliere il contratto inviando una disdetta:

- entro e non oltre 3 mesi prima della scadenza del contratto ovvero, se pattuito, 3 mesi prima della fine dell'anno assicurativo.

La disdetta è valida se perviene alla Società al più tardi il giorno che precede l'inizio del termine di preavviso di 3 mesi.

Se il contratto non viene disdetto, si rinnova tacitamente di anno in anno. I contratti temporanei senza clausola di rinnovo si estinguono alla data indicata nella proposta/offerta ovvero nella polizza;

- dopo ogni sinistro per il quale deve essere erogata una prestazione, entro e non oltre 14 giorni dopo che il contraente è venuto a conoscenza del pagamento da parte della Società;
- in caso di modifica dei premi da parte della Società. In questo caso la disdetta deve pervenire alla Società l'ultimo giorno del periodo assicurativo;
- nel caso in cui la Società abbia violato l'obbligo di informare previsto dalla legge ai sensi dell'art. 3 LCA.

Il diritto di disdetta si estingue 4 settimane dalla data in cui il contraente è venuto a conoscenza di tale violazione e in ogni caso dopo un anno da tale violazione.

Il presente elenco non è esaustivo e contiene solo le possibilità di disdetta più ricorrenti. Ulteriori possibilità di disdetta sono indicate nelle condizioni contrattuali e nella LCA.